

Como, 05/01/2024

Oggetto: Nuove disposizioni in materia fiscale e tributaria per Medici e Odontoiatri. Informativa

Gentili Colleghi/e,

si ritiene utile proporre una breve sintesi su alcune importanti novità legislative in materia di adempimenti fiscali e tributari che riguardano Medici e Odontoiatri per l'anno 2024 e che si invita a leggere attentamente.

1. PROROGA DEL DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

Il Decreto Legge n. 215 del 30/12/2023 (cd. Decreto Milleproroghe) ha prorogato per tutto il 2024 il divieto, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie.

In particolare, l'art. 10 bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) al comma 1 del decreto legge 23/10/2018 n. 119, come modificato dall'art. 3 del citato decreto milleproroghe, verrà integrato nel seguente testo: *“Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, [...] non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.[...]”*

La normativa, applicabile a tutti i Medici e Odontoiatri, concernente il divieto di fatturazione elettronica a persone fisiche, introdotta fin dal 2019 e prorogata anche per il periodo d'imposta 2024, trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutela della privacy dei pazienti con riferimento ai dati sensibili sulla loro salute.

2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

A partire dal 1° Gennaio 2024 è venuto meno, per i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, l'esonero dalle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica, come già previsto dall'art. 18 commi 2 e 3 del D. Legge 30 aprile 2022 n. 36. Pertanto, da quest'anno, tutti i forfettari dovranno conformarsi all'obbligo di fatturazione elettronica, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria dell'anno precedente che ha reso possibile l'esonero in caso di ricavi o compensi inferiori a € 25.000,00 l'anno. Naturalmente, anche per costoro, trova applicazione la norma che prevede il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie di cui al punto 1.

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como
Viale Massenzio Masia n° 30 – 22100 Como
Tel. 031 – 57 27 98

Web: www.omceoco.it – E.mail: segreteria@omceoco.it – PEC: segreteria.co@pec.omceo.it

3. SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

Nella Seduta del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, è stato approvato, in esame definitivo, lo schema del Decreto Legislativo dal titolo *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”* che, all’art. 12, stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati **con cadenza semestrale**, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Di conseguenza, non troverà applicazione la disposizione, originariamente prevista dall’art. 7 comma 1 del decreto del MEF 19 ottobre 2020, che avrebbe comportato, a partire dal mese di febbraio 2024, l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema TS con cadenza mensile con riferimento alle spese sanitarie del mese precedente.

Si ricorda, in proposito che, come previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, il termine per la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023 (quindi con data pagamento dal 01/07/2023 al 31/12/2023) scade il **31 gennaio 2024**.